

TRIBUNALE DI PISA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice addetto alle cause di lavoro del Tribunale di Pisa in composizione monocratico, dr. Fausto Nisticò, ha emesso la seguente

SENTENZA

nelle cause di lavoro iscritte ai nn. da 134 a 146 /1999 R.G.C. riunite e decise all'udienza del 3.10.2000, promosse da

DA

POSTE ITALIANE s.p.a. in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliato in Pisa presso la Filiale delle Poste P.zza V. Emanuele 7, rappresentato e difeso dagli avv.ti. GL e AS per procura in atti.

CONTRO

WA ed altri, tutti elettivamente domiciliati in Pisa presso lo studio dell'avv. AA, rappresentati e difesi per procura nel ricorso per decreto ingiuntivo dall'avv. AS.

Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.

Il procuratore di parte opponente ha così concluso: "Per l'accoglimento della opposizione vinte le spese".

Il procuratore di parte opposta ha così concluso: "Per il rigetto della opposizione vinte le spese".

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

WA ed altri dipendenti della s.p.a. Poste Italiane richiedevano ed ottenevano dal Pretore di Pisa decreto ingiuntivo per il pagamento della c.d. indennità di vacanza contrattuale con decorrenza 1.1.1998.

Proponeva opposizione il datore di lavoro chiedendo la revoca dei provvedimenti, sul presupposto che la fonte dell'obbligazione era il protocollo d'intesa del luglio del 1993 che non poteva trovare applicazione nei confronti della s.p.a. Poste Italiane non firmataria dell'accordo.

Resisteva in giudizio il lavoratore chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo.

Riuniti i procedimenti ed autorizzate note scritte ,all'udienza del 3.10.2000, la causa veniva discussa e decisa come da dispositivo del quale veniva data pubblica lettura.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Gli opposti fondano la loro pretesa sulla regola portata nell'Accordo Interconfederale 23.7.1993 (in atti) rubricata sotto il titolo "Indennità di vacanza contrattuale". La disposizione pattizia porta: "*Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza del CCNL, ai lavoratori dipendenti ai quali si applica il contratto medesimo non ancora rinnovato sarà corrisposto, a partire dal mese successivo ovvero dalla data di presentazione di piattaforme ove successiva, un elemento provvisoria della retribuzione. L'importo di tale elemento sarà pari al 30% del tasso d'inflazione programmato, applicato ai minimi retributivi contrattuale vigenti inclusa la ex indennità di contingenza. Dopo sei mesi di vacanza contrattuale, detto importo sarà pari al 50% dell'inflazione programmata. Dalla decorrenza dell'accordo di rinnovo del contratto l'indennità di vacanza contrattuale cessa di essere erogata. Tale meccanismo sarà unico per tutti i lavoratori*".

Il contratto collettivo 26.11.1994 (in atti) nel suo preambolo prevede: “ *Il presente contratto collettivo disciplina il rapporto di lavoro tra l’Ente Poste Italiane e i suoi dipendenti. Esso si ispira alle norme generali contenute nella legge 20 maggio 1970 ,n. 300 e nella legge 10 aprile 1991, n. 125, nonché ai principi previsti nel protocollo d’intesa tra Governo e Sindacati del 23 luglio 1993*”.

Si discute, ora, se il preambolo del CCNL rappresenti una vera e propria ricezione dei principi di cui al Protocollo d’intesa ed in che termini quello sulla vacanza contrattuale rappresenti un principio immediatamente applicabile o non si tratti - come sostiene il datore di lavoro e qualche giudice (Pret. Pistoia 9.3.1998, Est. Amato, in atti) di una mera dichiarazione di intenti con contenuto e valenza meramente programmatici.

La *ratio* della regola di cui al protocollo d’intesa del luglio del 1993 è, all’evidenza, quella di tener dietro all’incremento del costo della vita, venuta meno la c.d. indicizzazione della scala mobile; si tratta di un meccanismo che da un lato sollecita le parti al rinnovo contrattuale immediatamente alla scadenza e dall’altro tende a coprire il periodo di vacanza con una erogazione provvisoria e che, per essere parametrata ai minimi tabellari, è finalizzata al parziale ristoro del pregiudizio derivante dal mancato rinnovo contrattuale.

Quello sulla “vacanza contrattuale “ è, dunque, un vero e proprio “principio” di carattere generale, una sorta di linea-guida: i contratti si devono rinnovare alla scadenza ed il ritardo nel rinnovo non deve recare pregiudizio alla parte debole del rapporto. Salvo un comports di tre mesi, ritenuto compatibile con un margine ragionevole entro il quale far operare i complessi meccanismi di rinnovo, le mensilità intercorrenti fra la scadenza del contratto e la nuova retribuzione devono essere integrate dalla indennità di vacanza contrattuale.

Ma l’accordo interconfederale non solo detta un principio, bensì conferisce a detto principio un contenuto concreto specificando la fattispecie costitutiva e regolando dettagliatamente le decorrenze ed il *quantum*: ***dunque si tratta di un principio regolato, che, come tale, una volta recepito trova immediata applicazione, secondo i criteri della immediata precettività.***

L’interpretazione contraria suggerita dal datore di lavoro, e cioè che si tratti di un rinvio accademico a principi indefiniti, probabilmente si fonda sulla formulazione , in realtà enfatica, della premessa al contratto del 1994: le parti hanno fatto ricorso - come spesso avviene nei preamboli e nelle premesse di documenti sindacali - al termine “ principi” ed al termine “ si ispira”, entrambi potendo, in astratto, denunciare una mera dichiarazione di intenti priva di contenuto precettivo. In realtà occorre sdrammatizzare, poiché, come è noto, spesso la contrattazione collettiva ricorre a formule linguistiche atecniche: quello che conta è la reale volontà delle parti.

Se questo è vero, il richiamo (“si ispira”) all’accordo interconfederale appare confermato - nel senso della ricezione concreta dei principi e delle regole ivi enunciate - dalla stesso articolo 54 del CCNL del 1994 nel quale si dice che la retribuzione viene individuata anche sulla base del criterio di “*garantire il recupero del potere di acquisto dei salari*”, il che, corrispondere esattamente alla finalità deinflattiva dell’accordo interconfederale; ed appare confermato dal successivo articolo 66 nel quale si prevede il pagamento della indennità di ***vacanza contrattuale*** per il periodo dall.1.1.1994 al 30.9.1994. Dunque la vacanza contrattuale, che origina dal protocollo del 1993, è istituito conosciuto alle parti ed applicato già nel contratto del 1994. Ed era istituito conosciuto nel 1992 allorchè lo stesso datore di lavoro applicò il c.d. elemento distinto della retribuzione(L.20.000 mensili) derivante dall’accordo interconfederale del 1992 avente contenuto analogo al nostro (V. Pret. Livorno 8.6.2000, Est. Tornesi, in atti). Il che vuol dire che “ispirarsi ai principi” del protocollo del 1993 non altro significa che recepirne le regole, in special modo quando queste regole, per essere formulate secondo criteri esaustivi e con l’enunciazione completa della fattispecie costitutiva (come nel nostro caso), appaiono immediatamente applicabili.

In ordine alla somma ingiunta occorrerà osservare che la vacanza contrattuale non deve essere

corrisposta per i primi tre mesi dalla scadenza del contratto: quindi nel nostro caso decorrerà dall'1.4.1998. Non ha pregio l'eccezione genericamente formulata dal datore di lavoro, secondo cui il creditore avrebbe dovuto provare anche la presentazione della piattaforma di rinnovo: la fattispecie costitutiva, infatti, presuppone semplicemente che il contratto sia scaduto e che siano decorsi più di tre mesi dalla sua scadenza. Ove il datore di lavoro ritenga, al contrario, che la presentazione della piattaforma sia successiva al trimestre sarà suo onere provare la fattispecie modificativa: non avendolo fatto in sede di atto introduttivo del giudizio, la decorrenza della indennità sarà quella fisiologica, successiva al trimestre.

L'ammontare dell'indennità non è quello indicati nei decreti ingiuntivi che, conseguentemente, andranno revocati. In realtà non solo diversa è la decorrenza (dall'1.4.1998 invece che dall'1.1.1998) ma è diversa anche la quantificazione per il primo trimestre(dall'1.4.1998 al 1.7.1998), poiché l'accordo interconfederale per i primi tre mesi prevede un ragguglio al 30% dell'inflazione programmata e per i mesi successivi al 50%. Gli opposti hanno, invece, calcolato l'indennità dal 1.1.1998 e sempre raggugliata al 50%.

Tenuto conto della diversa decorrenza e della diversa percentuale di per il primo trimestre, le somme dovute ai lavoratori saranno le seguenti:

anno 1998; retribuzione 2.268.681; 30% del tasso programmato =0,54%; mensilità = 12.251; x 3 mensilità =36.753. Anno 1998, 50% del tasso= 20.418 x 6 = 122.508; tredic.= 14.292; 14%= 10.209. TOTALE= 183.752. Per il 1999, poiché il parametro è il 50% del tasso, il dovuto è quello esposto nel decreto ingiuntivo e quindi L. 51.045.

La somma complessivamente dovuta è quella di L. 253.314 e su tale somma andranno corrisposti gli interessi calcolati sulla somma tempo per tempo rivalutata: in tale senso è chiaro il disposto dell'art. 429 c.p.c. che prevede la regola del *cumulo fra interessi e rivalutazione*, dalla maturazione del diritto al saldo. Nè, a parere di questo giudice, può qui trovare applicazione il disposto dell'art. 22, comma 36, della legge n. 724 del 1994 che, come si ricava dalla *rubrica legis* e dalla necessaria interpretazione sistematica, avuto riguardo al contesto della previsione, è norma che riguarda il pubblico impiego(v. Pret. Parma 27.5.1996 , *Riv. Critica lav.*, 1996. 1007). Vale, poi, l'interpretazione letterale della norma che opera un preciso riferimento a crediti "retributivi", previdenziali ed assistenziali in favore di *dipendenti pubblici e privati in attività di servizio on in quiescenza*. Si tratta, come è noto, di espressioni tradizionalmente riferibili solo al pubblico impiego e tali sono l'"attività di servizio" o la "quiescenza", termini, questi ultimi, che mai si rinvencono nella disciplina legale, anche speciale, che riguarda l'impiego privato in regime di subordinazione. Con il che è evidente che quando la legge si riferisce a dipendenti "pubblici o privati" intende comprendere i crediti di tutti i dipendenti di pubbliche amministrazione, qualunque sia il loro regime contrattuale (cioè dipendenti in regime di lavoro pubblico e dipendenti in regime di lavoro pubblico privatizzato o comunque in regime di diritto privato). Conseguentemente, quindi, la disapplicazione - per contrarietà palese alla norma di legge (art. 429 c.p.c.) del d.m. 1.9.1998 n. 352 che è atto amministrativo di secondo grado sul piano delle fonti.

La particolarità della questione consiglia la compensazione per ½ delle spese di lite. La residua metà deve essere posta a carico dell'opponente.

P.Q.M.

Il giudice, revocati i decreti ingiuntivi opposti, condanna parte opponente a corrispondere a ciascuno degli opposti la somma di L. 253.314 oltre interessi e rivalutazione monetaria.

Compensa le spese per metà e pone a carico dell'opponente la residua metà che liquida in L. 6.000.000 oltre Iva e Cap di cui L. 4.000.000 per onorari, L. 1.900.000 per diritti e L. 100.000 per spese.

Pisa li 3.10.2000 Il Giudice